

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL T.U. EE.LL. E DELL' ART. 40 DELLA L.R. 20/2000 SS.MM., PER IL RISANAMENTO DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO TELEVISIVA UBICATI SUL MONTE CIMONE, LOCALITA' PIANCAVALLARO, ATTRAVERSO LA CONFERMA E RIQUALIFICAZIONE DEL SITO PLERT N. 58 NEL COMUNE DI RIOLUNATO

Allegato D

Studio integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PLERT

1. LA VALSAT COME STRUMENTO DI PREVISIONE DEGLI EFFETTI DELLE SCELTE DI PIANO

La Regione Emilia-Romagna, con la LR 24 marzo 2000, n. 20, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", così come successivamente modificata ed integrata dalla LR 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" emanata anche in recepimento delle ulteriori disposizioni nazionali in merito alla valutazione ambientale di piani e programmi, prevede che *"Regione, Province e Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio"* (art. 5, commi 1 e 2).

La succitata LR 20/2000 dispone altresì che: *"Ai fini dell'esame e dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano, l'amministrazione competente predispose, assieme al progetto definitivo, uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare, nonché gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. L'espressione dell'assenso preliminare all'accordo, da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti, è preceduto da una determinazione dell'organo istituzionalmente competente"* (art. 40, comma 2).

Ciò premesso, il presente elaborato si configura quale studio integrativo della Valsat del PLERT vigente, in relazione alle previsioni di Piano modificate in seguito all' *Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, avente ad oggetto il risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva ubicati sul Monte Cimone, località Piancavallaro, attraverso la conferma e riqualificazione del sito plert n. 58 nel Comune di Riolunato.*

La valutazione ambientale dell'Accordo, ha richiesto da un lato il confronto con una pluralità di soggetti istituzionali che svolgono azioni nel campo delle comunicazioni elettroniche e che spaziano dalle attività di vigilanza e controllo in materia di campi elettromagnetici (ARPA, AUSL) a quella di verifica delle problematiche interferenziali (Ministero delle Comunicazioni); dall'altro i limitati margini di azione lasciati dalla normativa al

Piano provinciale hanno richiesto in più occasioni un approccio di tipo concertativo con i gestori degli impianti per la risoluzione delle criticità ed il raggiungimento di obiettivi di qualità.

In particolare il confronto con ARPA nella definizione dell'Accordo ha riguardato aspetti che richiedono competenze specifiche e quindi una stretta collaborazione con quei soggetti istituzionali in grado di fornire e gestire la strumentazione tecnica necessaria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti previsionali ed il monitoraggio degli aspetti sanitari legati ai siti di emittenza radiotelevisiva, la Provincia ha attivato sin dalle prime fasi di definizione dell'Accordo, un confronto costante con ARPA nell'ambito delle funzioni proprie del Comitato provinciale per l'emittenza radiotelevisiva istituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. 30/2000.

Per contro, poiché la normativa statale e regionale prevede limitate competenze provinciali in materia di impianti per le telecomunicazioni, alcuni obiettivi del PLERT come quelli relativi all'approntamento di modalità di coordinamento/consorzio dei gestori, l'attuazione di scelte di mitigazione degli impatti ambientali, sono state affrontate mediante una pluralità di azioni concertate con i gestori degli apparati.

L'approntamento di un sistema di valutazione preventiva delle scelte di piano operato dalla Valsat del PLERT si è basato, su una metodologia di analisi mutuata dalle tecniche matriciali proprie della VIA.

Le componenti considerate sono riferite alle seguenti componenti che ricalcano l'approccio seguito dalla L.R. 30/2000 nella definizione delle compatibilità localizzative definite all'art. 4:

- salute umana;
- beni culturali isolati o complessi di beni;
- paesaggio;
- aree naturali;
- stabilità dei versanti.

Rispetto a questi temi le azioni individuate sono costituite da:

- intensità del campo elettromagnetico in relazione ai rischi e influsso sulla salute umana;
- presenza delle installazioni, loro dimensioni e influenza sulla percezione del rischio da parte delle popolazioni;
- presenza di installazioni su edifici tutelati in relazione alla loro destinazione potenzialmente sensibile (scolastico, sanitario, residenziale);
- presenza di installazioni in ambiti urbani tutelati in relazione alla loro destinazione potenzialmente sensibile (Aree residenziali, sanitarie, assistenziali e parchi urbani, aree sportive);
- Alterazione del paesaggio in relazione alla intensità delle tutele e alla sensibilità delle aree (visibilità, risorse diffuse, livello di antropizzazione);
- Alterazione della percezione di beni tutelati con impatto diverso anche in relazione alle intensità dei vincoli;
- Riduzione di efficienza delle aree naturali;
- Riduzione della stabilità dei versanti conseguente alla realizzazione o alla modifica significativa di nuove infrastrutture lineari necessarie al funzionamento degli impianti.

Al fine di valutare la sostenibilità delle determinazioni di Piano sono stati caratterizzati due scenari: uno riferito allo "stato attuale", ossia allo stato di fatto rilevato nell'ambito del Quadro Conoscitivo, ed uno riferito al Piano attuato.

Il sistema dei siti è stato "pesato" nell'ambito della VALSAT attribuendo una rilevanza in termini numerici alle azioni.

Rispetto alle macro categorie considerate il peso delle azioni è stato così ripartito:

- Salute umana fino ad un massimo di 1,6 (1,9 considerando la contiguità dei siti);
- Beni culturali isolati o complessi di beni, fino ad un massimo di 0,18;
- Paesaggio fino ad un massimo di 0,08;
- Aree naturali 0,03;
- Stabilità dei versanti 0,01.

Il peso massimo attribuito ad un sito, in presenza della totalità degli impatti negativi, è stato pari al valore 2.

Il criterio seguito nell'attribuzione dei pesi ha assegnato un ruolo preponderante alle azioni riguardanti il tema della salute umana, intesa sia come rispetto dei valori fissati per legge ma anche in termini di percezione del rischio.

Rispetto al PLERT approvato nel 2004 *l'Accordo di programma per il risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radio e televisiva ubicati in località Piancavallaro Monte Cimone* prevede una serie di azioni incentrate sul sito esistente n. 58 in luogo della sua delocalizzazione in area limitrofa stabilita dalle determinazioni del Piano.

Più in dettaglio l'Accordo affronta le criticità di ordine sanitario e localizzativo, dovute alla presenza degli impianti radio a Piancavallaro, contemperando le diverse esigenze (tutela della salute, tutela del paesaggio ed esigenza di dare continuità al servizio radiotelevisivo).

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una razionalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione che prevede:

- il rispetto dei Valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 08.07.2003 ed il soddisfacimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 in tutte le aree accessibili alla popolazione;
- l'accorpamento degli impianti radiodiffusione sonora, dei ponti radio e degli impianti di Lepida relativi all'iperlan in un'unica postazione, ubicata sull'area di sedime dell'attuale sito PLERT n. 58;
- la riqualificazione paesaggistica ed il ripristino dello stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico dei privati coinvolti, di tralicci, shelter, manufatti in muratura ed attrezzature per l'emittenza presenti nei siti PLERT n. 37, n. 58, e n. 77 in disuso o disattivati a seguito del trasferimento nella nuova postazione del sito n. 58;
- la progettazione di sistemi d'antenna condivisi al fine di ridurre l'affollamento della postazione e migliorare l'impatto visivo;
- la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito. A tal fine le dimensioni previste per questa struttura sono quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione nel rispetto della normativa vigente (art.17 comma 1 lettera A, art. 89 comma 1 lettera

H ed allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; art. 4 della L. 26 luglio 1965 n. 966; art.17 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577; D.M. 16.02.82; D.P.R. 12 gennaio 1998 n.37; D.M. 04.05.1998);

– l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza.

Verificando la coerenza interna di queste azioni sulla base della metodologia indicata dalla VALSAT si deduce da un lato l'incremento del peso dei siti confermati o risanabili in loco, che passano da 5,55 a 5,77 e dall'altro la riduzione del peso dei nuovi siti che passano da 4,49 a 4,27.

Nel complesso, confrontando il peso dello scenario di progetto approvato nel 2004, pari a 10,07, con quello determinato dall'Accordo di programma, pari a 10,04, non si rilevano differenze se non quelle dovute alla correzione di trascurabili errori materiali.

Per contro, sotto il profilo della tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente le azioni definite dall'Accordo, sviluppando gli obiettivi del PLERT e più in generale del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP2009), consentono di raggiungere vantaggi maggiori.

Riguardo al tema della tutela della salute si ricorda che alla data di formazione del PLERT i siti n. 37 e .n. 58 presentavano analoghe condizioni di criticità, in quanto le campagne di misura dei valori di campo elettromagnetico evidenziavano a Piancavallaro sia il superamento del limite di esposizione sia il valore di attenzione. La valutazione congiunta effettuata da ARPA ed AUSL nell'ambito del PLERT descriveva in questi termini la situazione di Piancavallaro: "Il sito di Pian Cavallaro si estende su di un territorio di competenza dei Comuni di Riolunato e Montecreto dove sono presenti diversi impianti di risalita, seggiovie e funivia, con annessi alcuni edifici che ospitano gli operatori; vi è inoltre uno spazio di ristoro posto all'interno della stazione della funivia.

Le 6 emittenti radio presenti nel sito sono collocate attualmente su 3 tralicci : uno posto in adiacenza alla stazione di arrivo a monte della funivia di "Passo del Lupo" nel Comune di Montecreto, uno collocato sulla struttura in muratura che in passato ospitava la cabina ENEL, sempre nel Comune di Montecreto, e il terzo posto a sud della funivia ad una quota di 1878 m nel Comune di Riolunato.

Il sito è stato oggetto di numerose campagne di misura a partire già dal 1993, e successivamente nel 1997, 1998, 1999 e 2000. In tutte queste campagne si sono sempre verificati superamenti del limite dei 20 V/m e del valore di cautela all'interno dei locali della funivia e cabina operatori. I valori massimi rilevati nell'area esterna sono risultati variabili tra 50 V/m e 36 V/m.; i valori più contenuti sono stati rilevati nelle ultime campagne a seguito dell'impegno delle emittenti a dimezzare la potenza in antenna (agosto 1998). Nonostante questo provvedimento, le misure successive hanno comunque evidenziato il permanere del superamento sia del limite di esposizione, sia del valore di cautela. I superamenti sono rimasti anche dopo la realizzazione di un nuovo traliccio posto più a sud, che al momento ospita una sola emittente.

La collocazione di questa nuova struttura non è particolarmente idonea alla riduzione dei valori di campo elettrico, in particolare nei locali della funivia, in quanto le direzioni di massimo irraggiamento delle antenne installate risultano proprio in corrispondenza dell'edificio della funivia. Sarebbe stato più efficace realizzare un traliccio in una posizione tale da mantenere le zone a permanenza prolungata nella parte retrostante l'impianto e da interessare il meno possibile le aree frequentabili dalla popolazione .

Da quanto evidenziato, la situazione è risanabile solo con un intervento consistente che preveda la ricollocazione dei tralicci in un'area più decentrata rispetto agli impianti e con le emittenti poste ad altezze considerevoli dal suolo, ciò a causa delle elevate potenze richieste nelle domande di autorizzazione (complessivamente 45400 W)" (PLERT2004 Provincia di Modena, Quadro conoscitivo, Allegato F).

Le verifiche condotte da ARPA avevano stabilito che la stazione di arrivo della funivia e le relative pertinenze esterne (cortili) sono soggette ai valori di attenzione citati all'art. 3 del D.P.C.M. 8/7/2003 e che l'area di arrivo degli impianti sciistici, l'area di ristoro e l'area pianeggiante antistante gli edifici sono inoltre riconducibili ad aree intensamente frequentate, come citato dall'art. 4 del D.P.C.M. 8/7/2003.

In conseguenza delle incompatibilità rilevate ai sensi di legge, il PLERT assoggettava i due siti a "*Delocalizzazione prioritaria nelle aree limitrofe*" (PLERT, Norme tecniche di attuazione, Art. 2.6) indicando, quale individuazione preferenziale per la delocalizzazione il sito n. 6 dell'Appendice B (PLERT, Norme tecniche di attuazione, Appendice A).

Secondo queste valutazioni il PLERT riteneva prevedibili due tralicci di altezza compresa tra i 50 – 55 m (PLERT2004, Provincia di Modena, *Appendice B delle Norme tecniche di attuazione e Valsat di Piano*).

Più recentemente la verifica dei livelli di campo elettromagnetico effettuata da ARPA nel 2011 (prot. n.14432 del 26.09.2011) ha rilevato che il sito PLERT n. 58 risulta conforme dal punto di vista del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico mentre il sito n. 37 continua a determinare il superamento del limite di esposizione.

Al fine di superare le incompatibilità di ordine sanitario Nuova Radio S.P.A, proprietaria della postazione esistente nel sito n. 58, predisponendo nel 2011 uno studio di fattibilità finalizzato al risanamento di Piancavallaro mediante l'accorpamento degli impianti afferenti ai siti n. 58 e n. 37 in un'unica postazione (coincidente con quella del sito esistente n. 58), al rispetto dei *Valori di attenzione* e al raggiungimento dell'*Obiettivo di qualità* (art. 4 D.P.C.M. 8.7.2003) anche in aree con limite di legge a 20 V/m.

I cardini della proposta, valutata positivamente dal Comitato provinciale per l'emittenza radiotelevisiva nella seduta n. 1/2012 del 29.02.2012, sono affidati ad una consistente riduzione delle potenze impiegate unitamente ad un'ottimizzazione progettuale dei singoli impianti e della postazione. La soluzione ipotizzata prevede pertanto il risanamento in loco del sito n. 58 in variante alla delocalizzazione in area limitrofa stabilita dal PLERT.

Anche con riferimento alle ricadute in termini ambientali dell'Accordo i risultati dello Studio di Incidenza realizzato per il SIC – ZPS Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano (IT4040001) evidenziano che il risanamento in loco del sito n. 58 permette di contenere significativamente gli impatti rispetto alla individuazione di un novo sito.

Grazie alla riduzione dell'occupazione di suolo, del numero di postazioni e alla razionalizzazione dei percorsi viene minimizzata la sottrazione di suolo per usi antropici, tanto nella fase di cantiere quanto in quella di esercizio, in un'area delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Il tema assume particolare rilievo per la presenza, nell'area di Piancavallaro, dell'habitat prioritario 6230: "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)"; quest'habitat risulta ben diffuso su tutto il territorio del Parco del

Frignano ed in particolare i nardeti di Piancavallaro rimangono una delle massime espressioni a livello regionale di questo tipo di praterie d'alta quota.

Nei confronti dell'avifauna la concentrazione degli impianti su un'unica postazione, progettata con l'obiettivo di massimizzare la condivisione degli apparati radianti, è da ritenere migliorativa sia rispetto alla situazione attuale, caratterizzata dalla presenza di 7 postazioni (5 relative al sito PLERT n.37, 1 relativa al sito n. 77 ed 1 relativa al sito n. 58), sia rispetto all'ipotesi contenuta nel PLERT approvato nel 2004 che prevedeva la realizzazione di due postazioni (PLERT Modena 2004, Appendice B, sito n. 6).

Le azioni previste dall'Accordo sono inoltre coerenti con quanto espresso nella delibera di Giunta regionale n. 622 del 05.04.2004 nell'ambito dell'Intesa sul PLERT ed in particolare con la nota tecnica di riferimento allegata alla valutazione di incidenza (Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della Costa, Determina n. 4383 del 02.04.2004, Allegato A): "Per quanto concerne la struttura ubicata nel SIC e nell'omonima ZPS denominati "Monte Cimone, Libro aperto, Lago Pratignano" cod. IT4040001 nell'area interessata è presente l'habitat 6230 "Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e delle zone submontane dell'Europa continentale".

L'occupazione di suolo è limitata alla sola presenza della struttura e dei mezzi necessari per la relativa costruzione.

Non è previsto l'utilizzo di materiali inquinanti né la produzione di rifiuti.

In considerazione di quanto sopra esposto si può ritenere, pertanto, che l'incidenza dell'opera, non abbia effetti negativi significativi diretti o indiretti con gli habitat e le specie animali e vegetali presenti nel sito a condizione che vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- ubicare l'antenna il più possibile vicino alla viabilità esistente in modo da ridurre al minimo o evitare la realizzazione di strade o piste di accesso;
- divieto di accumulo di inerti e di altro materiale nell'area del cantiere".

I contenuti dell'Accordo sono stati precisati a partire dalle prescrizioni richiamate, ed in primis dalla scelta di riqualificare un'area già sfruttata per usi antropici, in stretta contiguità a percorsi esistenti e ad infrastrutture per gli sport invernali. Rispetto ai siti PLERT esistenti da delocalizzare in area limitrofa (siti n. 37 e n. 77) è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi percorsi di accesso prevedendo interventi finalizzati alla ricostituzione degli habitat e al miglioramento delle condizioni ecologiche.

Da ultimo, sotto il profilo della compatibilità territoriale ed urbanistica, si evidenzia che i siti esistenti n. 37, 58 e 77 ricadono in Aree per attrezzature sportive, assoggettate ai divieti localizzativi stabiliti dall'art. 4 della L.R. 30/2000; sono inoltre interessati da forme di tutela derivanti sia dal PTCP2009 che dalla strumentazione urbanistica.

Nell'area di Pian Cavallaro sono rilevabili le seguenti tutele disciplinate dal PTCP:

Carta 1.1 "*Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali*"

- art. 12 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei";
- art. 23 "Criminali spartiacque principali";
- art. 34 Principali ambiti di paesaggio: "Ambiti di crinale";

Il sito sorge inoltre in prossimità di una "Zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale", normata dall'art. 39.

Carta 1.2 "*Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio*"

- art. 31 "Area contigua" del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese;
- art. 30 "Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale", IT4040001 "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano";
- art. 28 "Nodo ecologico complesso".

In relazione al PLERT le tutele richiamate determinano limitazioni di classe B, ossia "Localizzazioni con soglia di attenzione", rappresentate nella Carta. 3.6 del PTCP2009 e disciplinate dalle Norme di attuazione all'art. 2.5; nelle "Zone di attenzione" la localizzazione di nuovi siti è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
- b) che venga limitato l'impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;
- c) che nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la Valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 dell'8.9.1997 e n. 120 del 12.3.2003, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissibilità delle installazioni. La valutazione citata è effettuata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 24/2011.

Rispetto al punto a) si evidenzia che la località Pian Cavallaro (siti PLERT n. 37 e n. 58), per la sua significativa capacità di copertura del territorio nazionale è storicamente utilizzata da molte emittenti e non presenta alternative realistiche, se non in ambiti con vincoli simili a quello in esame mentre riguardo ai punti b) e c) sono già state esposte le motivazioni di carattere ambientale a sostegno dell'Accordo. Le valutazioni effettuate rispetto al PTCP rispondono anche alle disposizioni valide per l'area contigua del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese.

In particolare, sul tema delle infrastrutture l'art. 14 delle Norme del Piano territoriale del Parco stabilisce che "Entro l'area del Parco e del Pre-parco, la realizzazione di infrastrutture [...] è subordinata alla loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione e/o di programmazione nazionali, regionali od infraregionali, [...] alle condizioni e nei limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano [...].

In ogni caso, gli interventi devono essere progettati e realizzati con caratteristiche, dimensioni e densità tali da limitare al massimo l'impatto ambientale e paesaggistico.

Gli interventi devono essere accompagnati da una relazione di compatibilità ambientale che deve mettere in evidenza i caratteri del contesto ambientale e paesaggistico e le modificazioni conseguenti alla realizzazione dell'opera". (Piano territoriale del Parco, Norme di attuazione).

Rispetto al tema dell'inserimento paesaggistico l'Accordo prevede che nella progettazione delle infrastrutture del sito siano seguiti criteri di progettazione volti a razionalizzare gli apparati radianti, riducendone il numero, e nel contempo siano utilizzati materiali e colori in accordo con le tonalità caratteristiche dei luoghi, dominate dalle colorazioni grigie delle arenarie dal caratteristico pattern a strati orizzontali.

Alla scala territoriale, principalmente osservando il Monte Cimone dalla Pianura Padana, questa dominante cromatica, unitamente all'opacità delle superfici, consente di ridurre sensibilmente la percezione delle infrastrutture per telecomunicazioni ubicate sul pianoro di mezza costa. Questa scelta intende assicurare alla vetta del Cimone un rilievo incontrastato nella percezione alla scala territoriale evitando di trasformare la postazione in elemento di spicco ma garantendo al contempo una qualità formale delle infrastrutture; in questo senso si auspica che eventuali interventi di riqualificazione delle strutture sciistiche (impianti e cabina operatori, seggiovia, arrivo funivia di passo del Lupo) e manufatti ubicati in sommità del Cimone assumano gli stessi criteri. Allo stato attuale sono infatti questi elementi, con le loro superfici riflettenti ad essere percepiti distintamente anche alla piccola scala.

Più contenute appaiono invece le possibilità di controllo alla grande scala dove salendo al Cimone da Est, percorrendo Via dell'Aeronautica, o da Ovest ,sui sentieri che si snodano a Piancavallaro, la postazione si staglia sullo skyline. A questa scala, per diverse stagioni dell'anno, il paesaggio si connota per il contrasto tra i grigi delle rocce ed i gialli accesi, quasi "sovra esposti" della vegetazione. In fase di progetto il controllo dell'immagine dovrà essere affidato principalmente alla riduzione dell'affollamento della postazione e ad un controllo formale delle infrastrutture (integrazione delle diverse componenti, trasparenza / opacità, attacco al suolo, alzato, coronamento). L'Accordo, assumendo un'esigenza sentita dalle comunità locali, concentra inoltre le azioni di riqualificazione paesaggistica e ambientale dei luoghi sulla rimozione delle infrastrutture esistenti per telecomunicazioni, cresciute negli scorsi decenni in assenza di una pianificazione di settore. In particolare è previsto lo smantellamento dei siti PLERT n. 37 (Comune di Montecreto, località Piancavaloro, Arrivo funivia passo del Lupo) e n. 77 (Comune di Sestola, Monte Cimone) ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi.

Sulla base di queste valutazioni l'Accordo prevede che siano osservati i seguenti criteri riferiti al manufatto che ospiterà gli impianti, alla postazione e all'area scoperta del sito.

Il manufatto che ospiterà gli impianti dovrà essere integrato nel contesto prevedendo:

- forma compatta;
- colorazione opaca grigio scura, nei toni delle rocce circostanti sia per le pareti che per gli elementi di finitura (telai di porte, finestre o lucernari) curando in particolare l'assenza di superfici riflettenti;
- assenza di impianti tecnici a vista (condizionatori, etc.) all'esterno del manufatto;
- ingombro strettamente limitato alle apparecchiature e allo spazio d'uso nel rispetto delle leggi sulla sicurezza; in ogni caso la struttura verrà realizzata fuori terra con una superficie utile massima di 50 mq ed un'altezza massima utile dei locali di 2,50 m.

Rispetto alle caratteristiche della postazione dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

- la massima condivisione dei sistemi d'antenna;
- una colorazione opaca, grigio-scura di tutti i pannelli installati e delle strutture portanti.

Infine, riguardo all'area scoperta del sito, si prescrive il mantenimento della copertura vegetale esistente (assoggettabile a periodico sfalcio) e della roccia locale affiorante.

Per le considerazioni esposte, sotto il profilo territoriale ed urbanistico la variante al PLERT ed alla strumentazione urbanistica prevista dall'Accordo risulta coerente sia con *Funzioni ed obiettivi della pianificazione*, stabiliti all'art. 2 della L.R. 20/2000, sia con le *Finalità* specifiche della pianificazione di settore ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30/2000.

Più in dettaglio, rispetto alla legge urbanistica l'Accordo si informa ai seguenti obiettivi:

“a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

c bis) salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico;

[...]

f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione” (Art. 2, co.2, L.R. 20/2000).